

09.01.2001

Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica.

Si comunicano alcune innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2001 (legge 23/12/2000, n.388) pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 29/12/2000, riguardanti imposte e norme in materia di energia elettrica valide dall'1 gennaio 2001.

1. L'addizionale erariale è stata soppressa.

Si ricorda che fino al 31 dicembre u.s. e relativamente all'energia elettrica autoprodotta e consumata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni venivano applicate le seguenti addizionali erariali:

- 7 L/kWh per potenza impegnata fino a 30 kW;
- 10,5 L/kWh per potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW;
- 4,5 L/kWh per potenza impegnata superiore a 3000 kW.

Le suddette aliquote sono state soppresse.

2 E' esente dall'imposta erariale l'energia elettrica:

2.1 utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh per i mesi nei quali tale consumo si è verificato.

Per poter usufruire della suddetta agevolazione, gli autoproduttori dovranno trasmettere entro il 20 di ogni mese ai competenti uffici dell'UTF i dati relativi al consumo del mese precedente;

2.2 impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.

Ricordiamo che per tali processi produttivi era prevista – fino al 31/12/2000 – anche l'esenzione dalle addizionali erariali.

3. L'esercente un'officina elettrica di produzione di energia elettrica o il soggetto ad esso assimilato, denominato "fabbricante", deve presentare

denuncia ai competenti uffici dell'UTF per ottenere la licenza di esercizio, che è soggetta al pagamento di un diritto annuale.

Il diritto annuale di licenza dovrà essere versato nel periodo dall'1 al 16 dicembre (anziché dall'1 al 15 dicembre) dell'anno che precede quello a cui si riferisce.

4. Con riferimento all'art.53 – comma 2 del Decreto Legislativo n.504 del 26/10/1995, sono soggetti all'obbligo della denuncia diretta (fabbricante) coloro che acquistano energia elettrica da due o più fornitori.

5. I fabbricanti dovranno versare l'imposta in rate di acconto entro il giorno 16 di ciascun mese (anziché entro il giorno 20), calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e la dichiarazione di consumo vanno effettuati rispettivamente entro il giorno 16 (e non entro il giorno 20) ed entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo.

6. L'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sarà assoggettata ad un'unica aliquota di imposta erariale pari a 6 L/kWh.

In precedenza, e cioè fino al 31 dicembre 2000, erano previste le seguenti due aliquote:

- 4,10 L/kWh per i primi 200.000 kWh/mese
- 2,45 L/kWh per i consumi mensili superiori a tale limite.

Dette aliquote sono soppresse.

7. I clienti grossisti, di cui al decreto legislativo n.79 del 16/3/99, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

8. Con riferimento all'art.11 del decreto legislativo 16/3/99 n.79, gli importatori e i soggetti responsabili di impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti rinnovabili hanno l'obbligo – a decorrere dall'anno 2001 – di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota di energia elettrica prodotta da tali impianti entrati in servizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso.

L'obbligo di cui sopra si applica alle importazioni ed alle produzioni di energia elettrica al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di originale nazionale.

9. Si segnala, altresì, che, al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica, ferme restando le agevolazioni in atto, dall'1/1/2001 agli utenti

che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia è concesso un contributo di 40.000 lire per ogni kW di potenza impegnata.

Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito di imposta a favore del soggetto a cui è dovuto il costo di allaccio alla rete.

Le agevolazioni di cui sopra sono anche valide per gli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa.

A chiarimento di quanto sopra il Ministero delle Finanze ha prodotto la **circolare n. 243 del 29 dicembre 2000**, della quale riporto un estratto nel seguito.

ARTICOLO 24

L'articolo in esame conferma fino al 30 giugno 2001 le aliquote di accisa sugli oli minerali vigenti al 31 dicembre 2000 per il settore dell'autotrazione e del riscaldamento, ad eccezione delle aliquote relative alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso (ATZ e BTZ) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Per quanto riguarda tali emulsioni, si fa presente che, a decorrere dal 1 gennaio 2001 fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa sono stabilite, rispetto a quelle previste, per il periodo dal 3 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2000, dal decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, nella misura sottoindicata:

- Emulsione con oli da gas usata come carburante: da lire 513.693 per mille litri a lire 474.693 per mille litri;**
- Emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: da lire 513.693 per mille litri a lire 474.693 per mille litri;**
- Emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:**
 - con olio combustibile ATZ : lire 192.308 per mille chilogrammi (invariata);**
 - con olio combustibile BTZ : da lire 96.154 per mille chilogrammi a lire 57.154 per mille chilogrammi;**
- Emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:**
 - con olio combustibile ATZ : lire 80.717 per mille chilogrammi (invariata);**
 - con olio combustibile BTZ : lire 40.359 per mille chilogrammi (invariata).**

Il comma 2 dell'art. 24 prevede per l'anno 2001 il ripristino del regime agevolativo di cui all'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30.12.1991, n. 417, convertito con modificazioni, dalla legge 6.2.1992, n. 66, per il gasolio utilizzato nella provincia di Trieste e nei comuni della Provincia di Udine individuati da apposito decreto ministeriale.

Il quantitativo stabilito per la provincia di Trieste e' pari a litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine e' pari a litri 3,6 milioni. Si fa peraltro presente che nell'anno 2001, in aggiunta al suddetto contingente, le predette province beneficeranno del contingente relativo all'anno 1997, come previsto dal decreto del Ministro dell'Industria 28.1.1998.

Per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001, il comma 3 prevede, poi, l'esenzione da accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate a tutte le tipologie di coltivazioni riconducibili allo svolgimento di attività agricole, confermando la misura già prevista, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, dal D.L. 30 settembre 2000, n. 268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.

Per le modalità di erogazione del predetto beneficio, sono confermate le modalità in atto di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al comma 4 viene confermato che l'aliquota di accisa di riferimento, ai fini della concessione dell'agevolazione prevista dal punto 5 della tabella A allegata al citato testo unico accise (impieghi di oli minerali nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), ivi compreso l'impiego di gasolio nel riscaldamento serre, e' quella normale prevista per il gasolio utilizzato come carburante.

Al comma 5 viene previsto che, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano impiegato per uso industriale, attualmente pari a lire 24,2 al metro cubo, venga ridotta, laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, del 40 per cento e pertanto sia pari a lire 14,52 al metro cubo. Ovviamente resta fuori dalla cennata agevolazione il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica.

ARTICOLO 25

L'art. 25 conferma, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, e nei limiti di lire 100.000 per mille litri di prodotto, la riduzione dell'aliquota normale prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, già stabilita, per il periodo dal 1 settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

La predetta riduzione di aliquota e' stata confermata anche a favore degli altri soggetti previsti nel predetto D.L. n. 265/2000, come modificato dalla legge di conversione n. 343/2000, eccetto che per i tassisti, per i quali, come sopra esposto, l'articolo 23 stabilisce nuove misure fiscali agevolative.

ARTICOLO 26

L'art. 26 della legge Finanziaria 2001 sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 26 del T.U. sulle accise.

In particolare il nuovo comma 4 prevede diversi soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas metano. Tali soggetti sono:

- i soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori in quanto con il mercato interno del gas (decreto legislativo 23.05.2000, n. 164) il soggetto proprietario o concessionario della rete di trasporto, di distribuzione e degli impianti di stoccaggio non sarà più anche il proprietario del prodotto che vi transita. In particolare sarà soggetto obbligato anche il cliente grossista definito, dall'art. 22, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come "La persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera";
- i soggetti consumatori che si servono della rete di metanodotto unicamente

per il vettoriamento di prodotto proprio;

- i soggetti titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore, qualora ne facciano apposita richiesta all'U.T.F. territorialmente competente.

Sono invece considerati consumatori, e quindi non soggetti obbligati, gli esercenti distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano presso l'impianto di distribuzione impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Il nuovo comma 5 elenca gli impianti che devono essere gestiti in regime di deposito fiscale ed in particolare prevede che l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possa essere considerato ai fini fiscali un unico deposito.

L'art. 26 sopra menzionato prevede infine l'aggiunta di un comma 8-bis all'art. 26 del T.U. sulle accise che sancisce l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione in tutti i passaggi di gas metano da un soggetto ad altro soggetto anche quando non vi sia stata l'immissione in consumo del prodotto e ciò al fine dello svolgimento di eventuali controlli sul corretto pagamento dell'accisa.

ARTICOLO 27

L'art. 27 estende al periodo 1 gennaio-30 giugno 2001 l'aumento della riduzione minima di prezzo di lire 50 per litro di gasolio e di lire 50 per chilogrammo di GPL, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, prevista, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, dall'art. 4, comma 1, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354; prevede, inoltre, sostanzialmente, che, fino all'entrata in vigore di apposito regolamento, le nuove fattispecie di agevolazioni, introdotte, per i citati combustibili per riscaldamento, dalla legge finanziaria per l'anno 2000 con effetto dalla data in vigore del sopracitato D.L. n. 268/2000, siano accordate secondo le procedure previste dal DPR 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze.

A tal proposito, si comunica che il predetto decreto, da emanare dopo l'entrata in vigore della legge, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Sempre per quanto concerne le suddette agevolazioni, l'articolo apporta, al comma 3, una specificazione del concetto di "frazione di comune", definito all'art. 4, comma 2, del sopracitato DL n. 268/2000, per evitare arbitrarie interpretazioni del riferimento effettuato all'art. 2, comma 4, del DPR 26 agosto 1993, n. 412.

Alla luce del suddetto chiarimento, per "frazioni di comune" devono intendersi le porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, nonché le case sparse.

Il comma 4 prevede, per gli anni 2001 e 2002, le seguenti aliquote agevolate per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni (cioè Aosta, Belluno, Bolzano e Trento):

- a) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
- b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.

Infine, il comma 5 conferma, anche per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001, l'aumento di lire 30 previsto dall'art. 4-bis del D.L. n. 268/2000, introdotto dalla legge di conversione n. 354/2000, per ogni chilovattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse o con energia geotermica.

Sempre a proposito di tali reti, l'art. 29 prevede, per gli utenti che si collegano alle medesime, un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata.

ARTICOLO 28

Con l'art. 28 vengono apportate modificazioni al sistema impositivo sul consumo dell'energia elettrica, introducendo elementi di razionalizzazione che avranno vigore dal 1 gennaio 2001.

Tali modifiche riguardano esclusivamente il consumo di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, mentre nulla cambia per i consumi di energia elettrica nelle abitazioni e, in tutti i casi, per l'addizionale comunale e provinciale.

In sintesi, per effetto del comma 1, sparisce completamente l'addizionale erariale istituita dall'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni e, pertanto, già dal mese di gennaio 2001 non sarà più dovuta la relativa rata di acconto.

Il regime agevolativo previsto per la soppressa addizionale erariale viene esteso all'imposta come previsto dal comma 5.

Con l'entrata in vigore del comma 2, saranno modificate alcune disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La struttura impositiva verrà ulteriormente semplificata per quanto previsto dalla lettera a), che elimina la diversificazione delle aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, attualmente di lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, unificandole in lire 6 per kWh.

Per ciò che riguarda il regime agevolativo, la lettera b) introduce una nuova esenzione basata sul quantitativo di energia elettrica che viene consumata mensilmente negli opifici industriali. Qualora venga superato nel mese il consumo di 1.200.000 kWh, tutto il consumo di quel mese (e non solo il consumo ulteriore) risulterà esente dall'imposta.

In base al dettato legislativo, per la determinazione dell'esenzione, non potrà essere preso a riferimento il consumo annuale, ma si avrà diritto all'agevolazione fiscale nei soli mesi in cui il limite suddetto verrà superato.

Al fine del godimento del predetto beneficio, è previsto per gli autoproduttori l'obbligo di trasmettere entro il 20 di ogni mese, all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio, che provvederà alle dovute verifiche, i dati relativi al consumo del mese precedente.

A decorrere dal gennaio 2001, dovranno pertanto essere versati, come già detto, solamente gli acconti relativi all'imposta erariale e non più anche quelli relativi all'addizionale erariale; ovviamente nulla è mutato riguardo alle addizionali locali.

L'ammontare delle 12 rate di acconto sarà calcolato con l'applicazione della nuova aliquota di lire 6 al kWh e tenendo conto dei dati sui consumi che

verranno forniti in ordine all'imposta erariale, nella dichiarazione di consumo per l'anno 2000, da presentarsi entro il 20 febbraio 2001.

In relazione all'ammontare della rata di acconto relativa all'imposta erariale sull'energia elettrica per il mese di gennaio 2001 si fa presente che, laddove non fossero disponibili in tempo utile i dati relativi alla predetta per l'anno 2000, tale rata potrà essere determinata prendendo a riferimento i dati sui consumi, relativi ad 1/12 del 1999, dell'imposta erariale sui quali verrà naturalmente applicata la già citata aliquota di lire 6 al kWh. Ovviamente tale importo dovrà, poi, essere conguagliato in occasione del versamento della rata di acconto relativa al mese di febbraio 2001.

Si fa inoltre presente che il comma 2, lettera c), dell'art. 28 prevede l'esclusione dal campo impositivo dell'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici. Pertanto sui predetti impieghi non potrà essere applicata, oltre all'imposta erariale, l'addizionale provinciale; conseguentemente il comma 4 dell'articolo in esame abroga le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, che prevedono l'esenzione dalle addizionali per l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei particolari processi.

Con la lettera d) del medesimo comma 2, vengono identificati tra i soggetti passivi anche gli acquirenti di energia elettrica che, nella nuova situazione di libero mercato, ricevono la fornitura da due o più soggetti (cosicché risulta superata la problematica della determinazione degli scaglioni di consumo in caso di distinte forniture).

Saranno considerate fabbricanti anche riguardo all'energia acquistata, seppure da un solo fornitore, a prescindere dalla natura della fornitura, le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in quanto si avvalgono di distinte forniture.

Con la lettera e), invece, viene modificato il diritto di licenza, che per le officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale, viene unificato a lire 150.000 annue qualsiasi sia la potenza installata, mentre non dovrà essere più pagato il diritto di licenza da parte dei cosiddetti clienti grossisti, che, com'è noto, non esercitano alcuna officina, grazie alla previsione del comma 5.

Tali modifiche relative al diritto di licenza, che, in base al comma 4 dell'articolo 63 del citato testo unico, deve essere versato nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello a cui si riferisce, comporteranno la necessità di integrazione del versamento relativo all'anno 2001, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro i quali hanno versato cifre inferiori a quella stabilita. Coloro che, invece, hanno versato cifre superiori al dovuto o non sono più tenuti al versamento potranno chiedere il relativo rimborso ovvero effettuare la compensazione ai sensi del comma 7.

Si fa inoltre presente che il versamento delle rate di acconto dell'imposta di consumo sull'energia elettrica è stato, in virtù di quanto previsto dal comma 2, lett. g), anticipato al giorno 16 di ogni mese (ed è stato altresì anticipato al 16 febbraio l'eventuale versamento a conguaglio,) mentre resta invariato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale (20 febbraio di ogni anno).

Il medesimo comma prevede inoltre lo spostamento al giorno 16 dei versamenti di accisa fissati dal D.L.vo 26.10.1995, n. 504, e successive modificazioni, per il giorno 15. In sostanza cio' determina che:

- il pagamento delle accise per i prodotti immessi in consumo dal giorno 16 alla fine del mese andra' effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;**
- il pagamento dei diritti di licenza dovra' essere effettuato dal 1a al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce.**

Sempre in materia di scadenza di pagamenti si fa presente che viene anticipato al giorno 27 il termine di scadenza del 31 dicembre previsto per i tributi previsti D.L.vo 504/1995 e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (di cui all'art. 17, comma 29, della legge 449/1997) ed ancora per l'imposta di consumo sul carbone, sul coke di petrolio e sull'orimulsion (art. 8, comma 7, legge 448/1998).

Le predette modifiche dei termini di pagamento, che decorrono dal 1a gennaio 2001, si sono rese necessarie per consentire l'adozione, anche per i tributi concernenti l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, del versamento unitario previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi.

Si evidenzia che tale possibilita' di versamento (modello F24), che si rendera' operativa a decorrere dal 1a marzo 2001, e' limitata ai versamenti di somme dovute per tributi destinati all'Erario (ossia quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilita' speciale); restano, pertanto, esclusi quelli di spettanza degli Enti locali.

La nuova procedura persegue due obiettivi:

- il primo e' quello di consentire agli Uffici di acquisire in tempi molto ristretti tutte le informazioni relative ai versamenti effettuati dagli operatori economici e, conseguentemente, di poter intervenire tempestivamente nei casi di inadempienza;**
- il secondo e' quello agevolare l'utente nell'adempimento delle procedure di pagamento, consentendogli anche di poter effettuare la compensazione con altri tributi.**

Il comma 11 dell'articolo 28 prevede l'esenzione dall'imposta di consumo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il carbone di origine nazionale impiegato per la produzione di energia elettrica in impianti di gassificazione.

Si fa riserva di impartire le ulteriori istruzioni che si rendessero necessarie per l'applicazione delle disposizioni sopra commentate.